

Via Mario Rigamonti, 65 – Darfo B.T. (BS)
 P. IVA e CODICE FISCALE 02245000985
 Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
 Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da S.p.a. in S.r.l.
 (atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta 16766 del 21/12/2013)

Verbale n. 65 dell'Assemblea ordinaria del 11 marzo 2017 – Valle Camonica Servizi S.r.l.



VALLE CAMONICA SERVIZI srl

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)
 Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230
 info@vallecamicaservizi.it - cert@pec.vallecamicaservizi.it – www.vallecamicaservizi.it
 C. F. e P. IVA 02245000985 – CCIAA BS 02245000985 – REA BS 433969
 Capitale sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica –
 Iscritto al n. 01254100173 del Registro Imprese

VERBALE N. 65 DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciassette, addì 11 del mese di marzo alle ore 11.30 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati adunati i componenti dell'Assemblea dei Soci di questa società.

Sono intervenuti in proprio o per delega i seguenti Soci:

<i>progr.</i>	<i>SOCIO</i>	<i>Capitale sottoscritto</i>	<i>% di partecipazione</i>
01	Angolo Terme	€ 203.977,00	0,6033
02	Artogne	€ 199.805,00	0,5910
03	B.I.M.	€ 280.878,00	0,8308
04	Berzo Demo	€ 57.147,00	0,1690
05	Berzo Inferiore	€ 140.573,00	0,4158
06	Braone	€ 1.668,00	0,0049
07	Breno	€ 164.349,00	0,4832
08	Capo di Ponte	€ 140.573,00	0,4158
09	Cedegolo	€ 49.638,00	0,1468
10	Cimbergo	€ 834,00	0,0025
11	Civate Camuno	€ 82.175,00	0,2430
12	Comunità Montana di Valle Camonica	€ 52.409,00	0,1550
13	Consorzio Servizi Valle Camonica	€ 29.640.613,00	87,6708
14	Corteno Golgi	€ 834,00	0,0025
15	Darfo Boario T.	€ 720.801,00	2,1320
16	Edolo	€ 128.482,00	0,3800
17	Esine	€ 286.985,00	0,8488
18	Gianico	€ 151.418,00	0,4478
19	Incodine	€ 834,00	0,0025
20	Losine	€ 1.668,00	0,0049
21	Malegno	€ 160.595,00	0,4750
22	Niardo	€ 181.452,00	0,5367
23	Ossimo	€ 834,00	0,0025
24	Piancogno	€ 168.938,00	0,4997
25	Ponte di Legno	€ 834,00	0,0025
26	Saviore	€ 27.948,00	0,0826
27	Sellero	€ 58.815,00	0,1739
28	Sonico	€ 47.970,00	0,1419
29	Unione Comuni Alta Valle Camonica	€ 5.000,00	0,0074
30	Unione Antichi Borghi di Valle Camonica	€ 2.500,00	0,0029
31	Veza d'Oglio	€ 834,00	0,0025
32	Vione	€ 834,00	0,0025
	Totali	€ 32.962.215,00	97,4805

**Verbale n. 65 dell'Assemblea ordinaria del 11 marzo 2017 – Valle Camonica Servizi S.r.l.****Sono intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:**

Minoia Romano Presidente

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Verga Giovanni Vice Presidente
Bonfadini Monica Consigliere
Sala Mario Consigliere
Vangelisti Faustino Consigliere

Sono intervenuti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Rivadossi Antonella Presidente
Patti Andrea Componente effettivo

Sono assenti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Brunelli Pietro Componente effettivo

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Sig. Romano Minoia, che propone la nomina del Segretario dell'Assemblea nella persona dell'Ing. Giorgio Bertoia, Direttore Generale.

L'Assemblea accoglie la proposta e nomina Segretario l'Ing. Giorgio Bertoia, che accetta.

Si procede quindi all'appello, dal quale risultano presenti n. trentadue (32) soci, rappresentanti il 97,4805% del capitale sociale.

Quindi il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti, fa rilevare che l'Assemblea è regolarmente costituita e apre i relativi lavori.

Prima di introdurre l'argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto deliberata nell'Assemblea straordinaria appena conclusa, l'oggetto sociale è stato ampliato, includendo l'illuminazione pubblica e la riqualificazione energetica degli impianti.

Prosegue comunicando che a breve verranno contattati tutti i Comuni Soci per raccogliere le rispettive autorizzazioni per effettuare i sopralluoghi ed acquisire le informazioni economico-contrattuali sull'attuale gestione del servizio, al fine di consentire alla società di elaborare un progetto e formulare una proposta di gestione.

Assemblea in funzione di controllo

o.d.g. n. 01) Oggetto: Atto di indirizzo all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.15.1.a) dello statuto sociale, inerente l'affidamento a terzi di quota dei servizi di igiene ambientale espletati dalla società in favore dei comuni soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente per illustrare ai Soci il documento all'ordine del giorno:

CONSIDERATO CHE:

- la società Valle Camonica Servizi srl è impegnata da tempo, unitamente alle amministrazioni socie, in un percorso di trasformazione dei servizi resi in tema di raccolta rifiuti teso ad ampliare progressivamente su tutto il territorio gestito la raccolta domiciliare di tutte le frazioni di rifiuto urbano (differenziate e indifferenziate);
- nell'ambito di questa trasformazione del servizio si rende necessario prevedere l'esternalizzazione a terzi di una parte del servizio costituita dalla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati (carta, multimateriale, frazione organica) mantenendo in capo alla società tutte le restanti fasi di gestione del servizio (raccolta rifiuti indifferenziati, trasporto, logistica, investimenti, recupero e o smaltimento dei rifiuti);



Verbale n. 65 dell'Assemblea ordinaria del 11 marzo 2017 – Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione, rilevata la necessità di procedere al nuovo affidamento avente ad oggetto precipuamente i servizi di raccolta domiciliare e trasporto della frazione organica, carta/cartone e multi pesante di rifiuti solidi urbani e assimilati da avviare a raccolta differenziata da eseguirsi sulla base di un ambito territoriale unico, considerato ottimale sotto il profilo tecnico ed economico, coincidente con il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica e quindi dei relativi 40 comuni in cui Valle Camonica Servizi Srl gestisce il servizio di igiene ambientale, ritenendo di cogliere esigenze ed obiettivi strategici dei propri soci, intenderebbe procedere alla scelta del contraente mediante procedura riservata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in cui sono debitamente valorizzate istanze di natura sociale oltre che ambientale.

Per quanto sopra e considerata la particolare valenza di tipo politico strategico di tale decisione, **il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre la questione all'assemblea dei soci** per ottenerne un atto di indirizzo vincolante ai sensi dell'art.15.1.a dello statuto sociale;

VISTA

- la particolare situazione di difficoltà economica in cui versano le comunità locali della Valle Camonica a seguito dell'intensa e prolungata crisi economica internazionale che è stata caratterizzata da una particolare persistenza e gravità nel nostro Paese e che tali difficoltà economiche si sono tramutate tra l'altro, in accresciute esigenze di protezione e supporto sociale ed economico per taluni soggetti svantaggiati e/o in difficoltà che, in numero crescente e costante, si rivolgono direttamente alle strutture comunali e/o comprensoriali di servizio sociale cercando di ottenere qualche forma di aiuto;

RILEVATO CHE:

- le difficoltà economiche sopra emarginate, hanno comportato anche forti tensioni nel cosiddetto terzo settore ove le cooperative sociali di tipo "b" si ritrovano nella crescente esigenza di fornire risposte e tutele ad un numero sempre maggiore di soggetti svantaggiati e contemporaneamente subiscono un'economia di mercato caratterizzata da un costante processo di riduzione dei prezzi offerti peraltro non esente dal rischio di un complessivo scadimento della qualità stessa dei servizi offerti;
- il tessuto sociale delle comunità locali di Valle Camonica si confronta quotidianamente con crisi aziendali o situazioni di difficoltà nella ricerca di un lavoro nettamente superiori alla media provinciale, accentuato anche dal fatto che la Valle Camonica sconta un forte ritardo infrastrutturale;
- il perdurante fenomeno dello spopolamento dei nostri comuni montani è anche conseguenza delle difficoltà della popolazione nella ricerca di prospettive lavorative in loco, difficoltà che rischiano di diventare insuperabili per coloro che si ritrovano in situazione di svantaggio e/o disagio in ragione delle proprie condizioni di salute fisica e/o psichica o di problemi di dipendenza;
- la quota di servizi di igiene ambientale che la società si appresta ad esternalizzare ben si concilia con le esigenze locali di focalizzare tale esternalizzazione con l'obiettivo di tutelare il più possibile soggetti svantaggiati o in situazioni di disagio attuando nel modo più efficace l'integrazione di aspetti sociali nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto pubblico;
- la possibilità di integrare gli aspetti sociali nei contratti pubblici ha trovato una prima concreta attuazione nel nostro ordinamento nella disciplina introdotta, ormai da oltre venticinque anni, dalla legge n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative sociali), che ha largamente anticipato il tema che si è affacciato, a livello comunitario, solamente nel corso del decennio successivo, a partire dalla Comunicazione interpretativa sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare gli aspetti sociali negli appalti pubblici del 15 ottobre 2001, per essere poi consacrato dalla terza generazione di direttive in materia di appalti pubblici (Direttiva 31 marzo 2004, n. 18), come reso esplicito, in particolare, dai "considerando" n. 28 e n. 46, riferiti ad istituti quali gli appalti riservati ai "laboratori protetti" (art. 19 Direttiva n. 2004/18/UE) e le condizioni di esecuzione basate su considerazioni sociali (art. 26 Direttiva n. 2004/18/UE);

**Verbale n. 65 dell'Assemblea ordinaria del 11 marzo 2017 – Valle Camonica Servizi S.r.l.**

- si è, dunque, progressivamente consolidata la consapevolezza che la stipula di un contratto pubblico può costituire l'occasione per perseguire importanti obiettivi di politica sociale, favorendo, in particolare, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel quadro della lotta all'esclusione sociale, secondo un fenomeno che è stato definito come "uso strategico degli appalti pubblici" a partire dal "Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti" del 27 gennaio 2011;
- detto processo ha trovato un ulteriore importante sviluppo con la più recente "generazione" di direttive europee in materia di appalti (direttiva n. 2014/24/UE), che, chiamata ad attuare l'obiettivo di ampliare le misure intese "alla promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto" (cfr. "considerando" n. 99 della direttiva n. 2014/24/UE), ha previsto, all'art. 20, un ampliamento della possibilità di ricorso agli appalti riservati, estendendo tale facoltà, in precedenza prevista solamente in favore dei laboratori protetti di cui all'art. 19 della direttiva n. 2004/18/CE (recepito nell'art. 52 del D. Lgs. 163/06), a tutti gli "operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate [...] quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati";
- detta disposizione è stata recepita nell'ordinamento interno all'art. 112 D. Lgs. 50/2016, secondo cui "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati";
- segnatamente il 2° comma dell'art. 112 D. Lgs. 50/2016 dispone che: "ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";
- pertanto, il ricorso all'appalto riservato di cui all'art. 112 D. Lgs. 50/2016 costituisce uno strumento che, in quanto destinato a tutelare disabili e persone svantaggiate appartenenti ad una delle categorie considerate dall'art. 4 della legge 381/91, consentirebbe di aiutare una quota consistente di persone bisognose di misure di protezione mediante un processo di reinserimento lavorativo e sociale, che sgraverebbe, almeno in parte, l'onere sociale che altrimenti dovrebbe essere direttamente sostenuto dalle nostre comunità con modalità meno produttive, in quanto slegate da attività lavorativa vera e propria;
- l'esternalizzazione prevista, data la particolare procedura per la scelta del contraente, proposta dal consiglio di amministrazione, perseguirebbe, pertanto, nel modo più efficace, l'obiettivo della "inclusione sociale" di soggetti svantaggiati delle nostre comunità, che è certamente uno degli obiettivi primari delle nostre amministrazioni comunali, assicurando, per quanto possibile e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la stabilità occupazionale dei lavoratori, svantaggiati e non;
- in ogni caso, rimarrà fermo, l'obiettivo che il contratto d'appalto che verrà stipulato con l'operatore/i economico/i che se ne renderà/anno affidatari venga ad armonizzarsi efficacemente con le caratteristiche tecniche di tali servizi e con le esigenze di cui si renderanno portatori i servizi sociali del territorio;
- particolare cura dovrà essere prestata sia nella definizione dei criteri di selezione degli operatori economici, che avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando, tra l'altro, la competenza e la capacità dei concorrenti nell'attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, sia nella definizione di idonei strumenti di verifica della corretta ed effettiva attuazione dei processi di inserimento lavorativo durante l'esecuzione dei servizi che costituiranno oggetto dell'affidamento;



dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da S.p.a. in S.r.l.
(atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta 16766 del 21/12/2013)

Verbale n. 65 dell'Assemblea ordinaria del 11 marzo 2017 – Valle Camonica Servizi S.r.l.

Dopo aver illustrato il documento, il Presidente apre la discussione.

Interviene il delegato del Comune di Artogne, Sig. Feriti Gian Pietro, per chiedere alcune precisazioni in merito.

Il Presidente Romano Minoia ringrazia il Socio per l'intervento ed anche con l'assistenza dell'ing. Giorgio Bertoia fornisce ulteriori indicazioni sulla procedura proposta ai soci

Considerando che nessun altro Socio intende prendere la parola, il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci, tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

con numero 32 (trentadue) voti favorevoli, rappresentativi del 97,4805% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto.

DELIBERA

In relazione all'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di provvedere all'affidamento a terzi di una quota di servizi di igiene ambientale espletati, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta riservata ai sensi dell'art.112 del D. Lgs n. 50/2016 a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate sempre che almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016), in cui dovranno essere debitamente valorizzate istanze di natura sociale, comprese quelle connesse alla stabilità occupazionale dei lavoratori, appartenenti e non appartenenti alle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 D. Lgs. 50/2016, oltre che ambientale, la cui concreta definizione, nel dettaglio, viene demandata ai documenti di gara che verranno elaborati a cura del Consiglio di Amministrazione;

Allegato: atto di indirizzo

Null'altro essendoci da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12.00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)



APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

ATTO DI INDIRIZZO

CONSIDERATO CHE:

La società Valle Camonica Servizi Srl è impegnata da tempo, unitamente alle amministrazioni socie, in un percorso di trasformazione dei servizi resi in tema di raccolta rifiuti teso ad ampliare progressivamente su tutto il territorio gestito la raccolta domiciliare di tutte le frazioni di rifiuto urbano (differenziate e indifferenziate);

nell'ambito di questa trasformazione del servizio si rende necessario prevedere l'esternalizzazione a terzi di una parte del servizio costituita dalla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati (carta, multimateriale, frazione organica) mantenendo in capo alla società tutte le restanti fasi di gestione del servizio (raccolta rifiuti indifferenziati, trasporto, logistica, investimenti, recupero e o smaltimento dei rifiuti);

il Consiglio di Amministrazione, rilevata la necessità di procedere al nuovo affidamento avente ad oggetto precipuamente i servizi di raccolta domiciliare e trasporto della frazione organica, carta/cartone e multi pesante di rifiuti solidi urbani e assimilati da avviare a raccolta differenziata da eseguirsi sulla base di un ambito territoriale unico, considerato ottimale sotto il profilo tecnico ed economico, coincidente con il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica e quindi dei relativi 40 comuni in cui Valle Camonica Servizi Srl gestisce il servizio di igiene ambientale, ritenendo di cogliere esigenze ed obiettivi strategici dei propri soci, intenderebbe procedere alla scelta del contraente mediante procedura riservata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.) in cui sono debitamente valorizzate istanze di natura sociale oltre che ambientale.

Per quanto sopra e considerata la particolare valenza di tipo politico strategico di tale decisione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre la questione all'assemblea dei soci per ottenerne un atto di indirizzo vincolante ai sensi dell'art.15.1.a dello statuto sociale;

VISTA

la particolare situazione di difficoltà economica in cui versano le comunità locali della Valle Camonica a seguito dell'intensa e prolungata crisi economica internazionale che è stata caratterizzata da una particolare persistenza e gravità nel nostro Paese e che tali difficoltà economiche si sono tramutate tra l'altro, in accresciute esigenze di protezione e supporto sociale ed economico per taluni soggetti svantaggiati e/o in difficoltà che, in numero crescente e costante, si rivolgono direttamente alle strutture comunali e/o comprensoriali di servizio sociale cercando di ottenere qualche forma di aiuto;


RILEVATO CHE:

le difficoltà economiche sopra emarginate, hanno comportato anche forti tensioni nel cosiddetto terzo settore ove le cooperative sociali di tipo "b" si ritrovano nella crescente esigenza di fornire risposte e tutele ad un numero sempre maggiore di soggetti svantaggiati e contemporaneamente subiscono un'economia di mercato caratterizzata da un costante processo di riduzione dei prezzi offerti peraltro non esente dal rischio di un complessivo scadimento della qualità stessa dei servizi offerti;

il tessuto sociale delle comunità locali di Valle Camonica si confronta quotidianamente con crisi aziendali o situazioni di difficoltà nella ricerca di un lavoro nettamente superiori alla media provinciale, accentuato anche dal fatto che la Valle Camonica sconta un forte ritardo infrastrutturale;

il perdurante fenomeno dello spopolamento dei nostri comuni montani è anche conseguenza delle difficoltà della popolazione nella ricerca di prospettive lavorative in loco, difficoltà che rischiano di diventare insuperabili per coloro che si ritrovano in situazione di svantaggio e/o disagio in ragione delle proprie condizioni di salute fisica e/o psichica o di problemi di dipendenza;

la quota di servizi di igiene ambientale che la società si appresta ad esternalizzare ben si concilia con le esigenze locali di focalizzare tale esternalizzazione con l'obiettivo di tutelare il più possibile soggetti svantaggiati o in situazioni di disagio attuando nel modo più efficace l'integrazione di aspetti sociali nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto pubblico;



la possibilità di integrare gli aspetti sociali nei contratti pubblici ha trovato una prima concreta attuazione nel nostro ordinamento nella disciplina introdotta, ormai da oltre venticinque anni, dalla legge n. 381 del 1991 (*Disciplina delle cooperative sociali*), che ha largamente anticipato il tema che si è affacciato, a livello comunitario, solamente nel corso del decennio successivo, a partire dalla Comunicazione interpretativa sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare gli aspetti sociali negli appalti pubblici del 15 ottobre 2001, per essere poi consacrato dalla terza generazione di direttive in materia di appalti pubblici (Direttiva 31 marzo 2004, n. 18), come reso esplicito, in particolare, dai “considerando” n. 28 e n. 46, riferiti ad istituti quali gli appalti riservati ai “laboratori protetti” (art. 19 Direttiva n. 2004/18/UE) e le condizioni di esecuzione basate su considerazioni sociali (art. 26 Direttiva n. 2004/18/UE);

si è, dunque, progressivamente consolidata la consapevolezza che la stipula di un contratto pubblico può costituire l’occasione per perseguire importanti obiettivi di politica sociale, favorendo, in particolare, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel quadro della lotta all’esclusione sociale, secondo un fenomeno che è stato definito come “uso strategico degli appalti pubblici” a partire dal “*Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti*” del 27 gennaio 2011;

detto processo ha trovato un ulteriore importante sviluppo con la più recente “generazione” di direttive europee in materia di appalti (direttiva n. 2014/24/UE), che, chiamata ad attuare l’obiettivo di ampliare le misure intese “*alla promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto*” (cfr. “considerando” n. 99 della direttiva n. 2014/24/UE), ha previsto, all’art. 20, un ampliamento della possibilità di ricorso agli appalti riservati, estendendo tale facoltà, in precedenza prevista solamente in favore dei laboratori protetti di cui all’art. 19 della direttiva n. 2004/18/CE (recepito nell’art. 52 del D. Lgs. 163/06), a tutti gli “*operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate [...] quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati*”;


detta disposizione è stata recepita nell’ordinamento interno all’art. 112 D. Lgs. 50/2016, secondo cui “*Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati*”;

segnatamente il 2° comma dell’art. 112 D. Lgs. 50/2016 dispone che: “*ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.*”;

pertanto, il ricorso all’appalto riservato di cui all’art. 112 D. Lgs. 50/2016 costituisce uno strumento che, in quanto destinato a tutelare disabili e persone svantaggiate appartenenti ad una delle categorie considerate dall’art. 4 della legge 381/91, consentirebbe di aiutare una quota consistente di persone bisognose di misure di protezione mediante un processo di reinserimento lavorativo e sociale, che sgraverebbe, almeno in parte, l’onere sociale che altrimenti dovrebbe essere direttamente sostenuto dalle nostre comunità con modalità meno produttive, in quanto slegate da attività lavorativa vera e propria;

l’esternalizzazione prevista, data la particolare procedura per la scelta del contraente, proposta dal consiglio di amministrazione, perseguirebbe, pertanto, nel modo più efficace, l’obiettivo della “inclusione sociale” di soggetti svantaggiati delle nostre comunità, che è certamente uno degli obiettivi primari delle nostre amministrazioni comunali, assicurando, per quanto possibile e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, la stabilità occupazionale dei lavoratori, svantaggiati e non;

in ogni caso, rimarrà fermo, l’obiettivo che il contratto d’appalto che verrà stipulato con l’operatore/i economico/i che se ne renderà/anno affidatari venga ad armonizzarsi efficacemente con le caratteristiche tecniche di tali servizi e con le esigenze di cui si renderanno portatori i servizi sociali del territorio;



particolare cura dovrà essere prestata sia nella definizione dei criteri di selezione degli operatori economici, che avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando, tra l'altro, la competenza e la capacità dei concorrenti nell'attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, sia nella definizione di idonei strumenti di verifica della corretta ed effettiva attuazione dei processi di inserimento lavorativo durante l'esecuzione dei servizi che costituiranno oggetto dell'affidamento;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato:

DELIBERA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

In relazione all'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, la società Valle Camonica Servizi Srl provvederà nei seguenti termini:

la società provvederà all'affidamento a terzi di una quota di servizi di igiene ambientale espletati, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta riservata ai sensi dell'art.112 del D. Lgs n°50/2016 a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate sempre che almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n°50/2016), in cui dovranno essere debitamente valorizzate istanze di natura sociale, comprese quelle connesse alla stabilità occupazionale dei lavoratori, appartenenti e non appartenenti alle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 D. Lgs. 50/2016, oltre che ambientale, la cui concreta definizione, nel dettaglio, viene demandata ai documenti di gara che verranno elaborati a cura del Consiglio di Amministrazione;